



COMUNE DI MERÌ

Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

N. 12 DEL 06/10/2026

OGGETTO: Divieto di utilizzo improprio dell'area antistante il Palazzo Municipale, dell'androne e degli spazi di accesso e pertinenza dell'edificio comunale, comprese le aree verdi, con particolare riferimento allo svolgimento di attività ludiche con palloni e similari nonché di comportamenti contrari al decoro, alla sicurezza ed alla corretta fruizione dell'area.

IL SINDACO

Premesso che il Palazzo Municipale costituisce la sede istituzionale dell'Ente nonché luogo destinato allo svolgimento delle attività istituzionali e alla fruizione dei servizi da parte della cittadinanza;

Dato atto che l'area antistante il Palazzo Municipale, comprese le aree verdi, costituisce spazio pubblico di particolare rilevanza, caratterizzato dalla presenza di aiuole, arredi urbani, percorsi pedonali e spazi destinati alla pubblica fruizione e che, pertanto, devono essere mantenuti in condizioni di decoro, pulizia, sicurezza e piena fruibilità da parte della cittadinanza;

Considerato che l'utilizzo dell'area antistante il Palazzo Municipale quale spazio per attività ludiche dinamiche, ed in particolare per il gioco con palloni e similari, può determinare il lancio accidentale del pallone verso la sede comunale, le persone presenti, i veicoli in transito e le aree verdi, nonché comportare urti, cadute e danneggiamenti;

Considerato che sono stati registrati comportamenti consistenti nell'utilizzo improprio dell'area, con particolare riferimento al gioco con palloni, alla rincorsa e al lancio degli stessi, nonché ad altri comportamenti suscettibili di arrecare disturbo alle attività degli uffici comunali, di compromettere la sicurezza dei passanti e di provocare il danneggiamento delle aiuole, delle essenze arboree, degli arredi e delle strutture presenti;

Rilevato che tali condotte risultano incompatibili con la destinazione istituzionale dell'area e con l'esigenza di assicurare il pacifico godimento degli spazi pubblici da parte della collettività;

Considerato, altresì, che l'amministrazione comunale intende garantire la tutela del patrimonio pubblico, del decoro urbano, della sicurezza dei cittadini e la regolare fruizione degli spazi pubblici, contemperando tali esigenze con il diritto della cittadinanza, ed in particolare dei minori, alla libera fruizione degli spazi urbani;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare l'utilizzo dell'area antistante il Palazzo Municipale, impedendo che la stessa venga utilizzata per attività incompatibili con la sua destinazione e con le esigenze di tutela sopra evidenziate;

Considerato che l'area antistante il Palazzo Municipale, per caratteristiche strutturali, conformazione e destinazione, è configurata quale spazio destinato alla prevalente ed ordinata fruizione pedonale, essendo costituita da una superficie pavimentata e da spazi di collegamento e accesso alla sede municipale destinati al transito e alla permanenza dei pedoni;

Rilevato, infatti, che detta area non presenta le caratteristiche proprie di una sede viaria destinata alla circolazione dei velocipedi, né risulta funzionalmente destinata al transito ciclabile, essendo invece preordinata all'accesso e al passaggio dei cittadini diretti alla sede municipale e alla fruizione degli spazi pubblici antistanti la stessa;

Considerato, pertanto, che l'utilizzo dell'area mediante la conduzione o il transito di biciclette, velocipedi o altri mezzi simili risulta incompatibile con la destinazione pedonale degli spazi, in quanto può determinare situazioni di pericolo, intralcio e interferenza con la circolazione dei pedoni, oltre a compromettere il decoro e la corretta fruizione dell'area;

Rilevato, in particolare, che il tratto pavimentato in marmo antistante il Palazzo Municipale è destinato al transito pedonale e non costituisce percorso ciclabile, sicché il suo utilizzo per il transito o per attività ludiche con biciclette e velocipedi risulta incompatibile con la funzione cui lo spazio è destinato;

Ritenuto necessario, nell'interesse della collettività, assicurare che l'area antistante la sede municipale mantenga la propria funzione di spazio pedonale, garantendone la libera, sicura e ordinata fruizione da parte dei cittadini e prevenendo comportamenti suscettibili di arrecare pericolo o intralcio ai pedoni, nonché danni alla pavimentazione, alle aiuole e agli arredi pubblici;

Ritenuto, conseguentemente, necessario ribadire e rendere adeguatamente conoscibile il divieto di transito e di utilizzo dell'area mediante biciclette e velocipedi, fatti salvi i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover adottare specifiche disposizioni finalizzate alla tutela del decoro, dell'igiene, della sicurezza e della corretta fruizione dell'area antistante la sede municipale e della villetta prospiciente;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 50 e 54, per quanto applicabili;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari;
- il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, nell'area antistante il Palazzo Municipale, nell'androne e negli spazi di accesso e pertinenza dell'edificio comunale, comprese le aree verdi, è fatto divieto di:

- introdurre, condurre o utilizzare biciclette, velocipedi e mezzi simili all'interno dell'area pedonale, salvo i casi espressamente consentiti dalla normativa vigente;

- percorrere con biciclette o altri velocipedi il tratto pavimentato in marmo antistante il Palazzo Municipale, anche a velocità ridotta, trattandosi di spazio destinato esclusivamente alla fruizione pedonale;
- utilizzare biciclette, palloni, monopattini o altri mezzi od oggetti per attività ludiche o sportive incompatibili con la destinazione pedonale dell'area;
- utilizzare l'area quale luogo di gioco con palloni, sia mediante tiri, lanci, passaggi o altre attività analoghe, quando tali condotte possano arrecare pericolo, disturbo o intralcio ai pedoni ovvero danneggiare la sede municipale, le aiuole, le piante, la pavimentazione o gli arredi pubblici;
- calpestare, attraversare o utilizzare le aiuole quali spazi di gioco o di transito, nonché danneggiare in qualsiasi modo le piante, le essenze ornamentali e le altre sistemazioni a verde;
- porre in essere comportamenti suscettibili di arrecare pericolo, intralcio o molestia ai pedoni o di compromettere la libera e sicura fruizione dell'area;
- porre in essere schiamazzi, condotte rumorose o altri comportamenti che arrechino disturbo alle attività istituzionali e lavorative svolte all'interno del Palazzo Municipale e agli utenti dei servizi comunali;
- utilizzare la pavimentazione, le pertinenze, gli arredi e le strutture del Palazzo Municipale in modo improprio, tale da provocare danneggiamenti, deterioramento o compromissione del decoro dei luoghi.

È fatto altresì divieto di porre in essere qualsiasi comportamento, attività o condotta che possa arrecare danneggiamento, imbrattamento, deterioramento o comunque pregiudizio al patrimonio comunale e al decoro della sede municipale e delle relative pertinenze nonché di qualsiasi altro bene pubblico presente nell'area.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché mediante apposizione di idonea cartellonistica presso gli accessi all'area interessata, recante i divieti stabiliti dal presente provvedimento.
2. La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre violazioni amministrative, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Resta altresì ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni e dei provvedimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente in relazione alle singole condotte accertate, nonché l'obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.

TRASMETTE

La presente Ordinanza:

- al Comando di Polizia Municipale di Merì;
- alla Stazione Carabinieri di Merì;
- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Merì.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 nr. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o in alternativa, al Presidente della Regione entro 120 giorni nei modi e termini di legge.

Il Sindaco

Dott.ssa Giusi Ciccari
Giusi Ciccari

